



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 17-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (20 DICEMBRE 2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 20.12.2024: **n. 88, n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93, n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 20.12.2024: **n. 88, n. 89, n. 90, n. 91, n. 92, n. 93, n. 94, n. 95, n. 96, n. 97, n. 98, n. 99, n. 100, n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 105, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 23-01-2025

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 28-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROGETTAZIONE TERRITORIALE E URBANA PROPONE LA SEGUENTE DELIBERA DI CONSIGLIO

VISTA la normativa nazionale vigente in materia di Protezione Civile, in particolare:

- Legge 8 dicembre 1970 n. 996 e s.m.i. recante “*Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 e s.m.i. recante “*Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme del soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile*”;
- Legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i. recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990 n. 112 e s.m.i. recante “*Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. recante “*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1993 e s.m.i. recante “*Riorganizzazione del Comitato nazionale di volontariato di Protezione Civile*”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- Decreto Legislativo 7 settembre 2001 n. 343 e s.m.i. recante “*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*”;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2005, n. 90 e s.m.i. recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*”;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606 recante “*Manuale*”;

operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”;

- Legge 12 luglio 2012 n. 100 e s.m.i. recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. recante “*Codice della Protezione Civile*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante “*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*”.

RICHIAMATA la normativa della Regione Toscana vigente in materia di Protezione Civile, in particolare:

- Regione Toscana, Giunta Regionale, Delibera 11 gennaio 2000 n. 26 recante “*Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di Protezione Civile*”;
- Legge Regionale Toscana 29 dicembre 2003 n. 67 e s.m.i “*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*”;

- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 11 febbraio 2005 n. 719 recante “*Approvazione delle direttive tecniche circa la individuazione, la segnalazione e la gestione delle aree di attesa ed individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della relativa cartellonistica*”;
- Regione Toscana, Regolamento 3 marzo 2006 n. 7/R recante “*Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile disciplina della relativa attività)*”;
- Regione Toscana, Decreto Dirigenziale Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 3 dicembre 2008 n. 5729 recante “*Approvazione del “Manuale di istruzioni tecnico-operative per l’elaborazione e la verifica del Piano di Protezione Civile Comunale/Intercomunale”*”;
- Regione Toscana, D.G.R.T. 25 novembre 2014 n. 1040 recante “*Approvazione piano operativo regionale di protezione civile*”;
- Regione Toscana, Regolamento 1 dicembre 2004 n. 69/R recante “*Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza*”;
- Legge Regionale Toscana 11 dicembre 2015 n. 76 e s.m.i. recante “*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003*”;
- Legge Regionale Toscana 25 giugno 2020 n. 45 e s.m.i. recante “*Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina delle relative attività*”.

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di dotarsi del proprio Piano di Protezione Civile nonché di aggiornare la medesima pianificazione al fine di prevenire le eventuali situazioni di rischio per cose, animali, persone e per l’ambiente ed infine di pianificare le procedure per la gestione delle attività operative in caso di criticità e di emergenza, al fine del superamento delle stesse oltre che per l’assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

CONSIDERATO il Piano comunale di Protezione Civile attualmente vigente ed approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/04/2019;

VISTA la determinazione n. 926 del 19/12/2023 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione e adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile D.R.E.AM. ITALIA con sede in Via Garibaldi 3, Pratovecchio Stia (AR), (C.F. e P.IVA 00295260517);

CONSIDERATO che la ns. Amministrazione comunale, tramite i propri Settori/Servizi coinvolti per competenze assegnate, ha predisposto in collaborazione con il progettista incaricato (D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.) il “PIANO DI PROTEZIONE CIVILE” ed in particolare tutta la cartografia di natura tecnica esplicativa delle previsioni e delle indicazioni contenute nella stessa pianificazione suddetta;

CONSIDERATO che in data 13/11/2024 è stata ricevuta la versione finale del Piano di Protezione Civile del Comune di Monte Argentario;

DATO ATTO CHE con deliberazione di GC n. 212 del 19/11/2024 è stato adottato il Piano di Protezione Civile del Comune di Monte Argentario e i relativi allegati;

DATO ATTO CHE con deliberazione di GC n. 237 del 05/12/2024 è stata approvata la struttura comunale di Protezione Civile;

PRESO ATTO che con una minuziosa ed attenta verifica da parte del Servizio “Protezione Civile” comunale in collaborazione con il progettista incaricato, nonché con tutti i Settori della nostra P.A coinvolti per competenze assegnate e la stessa Regione Toscana, si è prontamente provveduto alla dovuta e giusta attività di natura tecnica per il coordinamento degli elaborati prodotti nel tempo, dal medesimo progettista e degli ultimi in ordine temporale approntati dagli Uffici del ns. Ente, nel pieno rispetto delle norme di Legge vigenti in materia di protezione civile, al fine di rendere il tutto omogeneo e coerente in tutte le sue parti, integrando ove ritenuto utile e necessario, nonché carente, quanto eventualmente mancante in termini di elaborati specifici per la gestione di taluni rischi che potrebbero comunque manifestarsi sul nostro territorio comunale;

VERIFICATO che tale attività di controllo come sopra descritta ha permesso di aggiornare, modificare, integrare e coordinare gli elaborati prodotti alla data odierna, così da pervenire infine

ai seguenti documenti definitivi, come di seguito descritti, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link:

<https://109.71.238.171/index.php/s/kkKDMEp9TCmZwwn>

- **0_1RELAZIONE GENERALE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO;**
- **0_2PROCEDURA OPERATIVA:**
 - PROCEDURA_OPERATIVA_IDROGEOLOGICO_RETICOLO MINORE;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_INCENDI_INTERFACCIA;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_INDUSTRIALE;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_MAREGGIATA;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_MAREMOTO;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_NEVE_GHIACCIO;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_SISMICO;
 - PROCEDURA_OPERATIVA_VENTO_FORTE.
- **0_3CARTOGRAFIA:**
 - INQUADRAMENTO:
 - 1.1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE;
 - 1.2_RETI_TECNOLOGICHE;
 - 1.3_STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO;
 - 1.4_IDROGRAFIA;
 - 1.5_COPERTURA FORESTALE E AREE AGRICOLE;
 - 1.6_CARTA GEOLOGICA;
 - 1.7_STRUTTURE RILEVANTI.
 - PERICOLOSITA':
 - 2.1_PERICOLOSITA IDRAULICA E MAREGGIATA (PGRA);
 - 2.2_PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA (PAI);
 - 2.3_PERICOLOSITÀ MAREMOTO.
 - SCENARI:
 - 3.1.1_RISCHIO IDRAULICO FOSSO DELLAVALLE DEL CAMPONE;
 - 3.1.2_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA VALLE DEL CASTAGNO;
 - 3.1.3_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA FONDA LUNGA;
 - 3.1.4_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DI SANT ANTONIO E SUOI AFFLUENTI;
 - 3.1.5_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA MARCHESA;
 - 3.1.6_RISCHIO IDRAULICO_FOSSI BOCCADORO, PURCIANO E DEL CASTAGNETO;
 - 3.1.7_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLE BUCHE;
 - 3.2_RISCHIO_IDROGEOLOGICO;
 - 3.3_RISCHIO SISMICO - ZONE DI CONFLUENZA;
 - 3.5_RISCHIO NEVE E GHIACCIO.
 - 3_4_ATLANTE_RISCHIO_MAREMOTO:
 - 3.4_M1;
 - 3.4_M2;
 - 3.4_M3;
 - 3.4_M4;
 - 3.4_M5;
 - 3.4_M6.
- **0_4RISORSE PROTEZIONE CIVILE:**
 - 4.1_RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE.
- **0_5SCHEDE:**
 - AREE_ASSISTENZA:

- SCHEDA__AS_01;
- SCHEDA__AS_02;

- **0_6ALLEGATI:**

- o PIANO_PC_AIB:

- Piano Protezione Civile AIB_Comune Monte Argentario_completo;
- TAV 1 - pericolo;
- TAV 2 - rischio;
- TAV 3 - area interfaccia;
- TAV 4 - zone critiche tavole O-1;
- TAV 4 - zone critiche tavole O-2;
- TAV 4 - zone critiche tavole O-3;
- TAV 4 - zone critiche tavole O-4;
- TAV 4 - zone critiche tavole V-5;
- TAV 4 - zone critiche.

CONSIDERATO che tale Piano come sopra menzionato é stato oggetto nei passati mesi del presente anno solare 2024 di ampio dibattito e confronto non solo all'interno dei vari Uffici comunali con le professionalità in essi presenti, ma anche all'esterno della nostra Amministrazione comunale, specificatamente presso gli Enti Pubblici interessati per competenze assegnate;

PRESO ATTO pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, della necessità da parte del nostro Ente, tramite i propri Servizi all'uopo preposti, di una completa revisione nonché di un aggiornamento in particolare della parte definita delle "FUNZIONI", del contenuto del documento di seguito indicato, come del resto é opportunamente avvenuto, ovvero:

- ALLEGATO STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONI.

VISTI i possibili rischi, anche gravi, già contemplati nella pianificazione di Protezione Civile attualmente in vigore, come sopra più volte descritta, che necessitano di una continua e particolare attenzione sia da parte dei soggetti che si occupano di tale materia, sia da parte della popolazione vivente, residente ed operante sul territorio del nostro Comune, anche in conseguenza dell'effetto dei cambiamenti climatici a seguito dell'intensa attività umana, con i quali é necessario convivere minimizzando danni, rischi, cause, come oramai acclarato dalla comunità scientifica internazionale;

PRESO ATTO della nota pervenuta al nostro Ente con prot. comunale n. 002726/2025 del 21/01/2025, con la quale la stessa Regione - Difesa del Suolo e Protezione Civile ha provveduto ad inoltrare il proprio Parere Favorevole sul Piano in questione;

RITENUTO opportuno di dover approvare, alla luce di quanto sopra trascritto, il Piano comunale di Protezione Civile per il Comune di Monte Argentario ed ai relativi allegati, così come sopra indicato e definitivamente aggiornato, come del resto costituito dagli documenti di natura tecnica allo stesso Piano ed alla presente Deliberazione di seguito meglio specificati, il tutto al fine di trasmettere la pianificazione medesima ed i propri allegati alla Provincia di Grosseto ed alla Prefettura competente per il nostro territorio, per opportuna e doverosa conoscenza nonché per quanto di spettanza di tali Enti Pubblici citati;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento é l'Ing. Alessandro Villani, Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana - Protezione Civile.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 con i relativi allegati;

VERIFICATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/07/2024 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025 – 2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2024-2026, approvato con Deliberazione G.C. n. 28 del 15/02/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 24/12/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2025 - 2027;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024, con la quale é stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i., recante “*Codice della protezione civile*”;
- lo Statuto comunale vigente.

DELIBERA

1. di approvare il Piano comunale di Protezione Civile e i relativi allegati per il Comune di Monte Argentario, redatto dalla D.R.E.AM. ITALIA con sede in Via Garibaldi 3, Pratovecchio Stia (AR), (C.F. e P.IVA 00295260517) nonché gli elaborati aggiornati e definitivi di seguito elencati, che ne fanno parte integrante e sostanziale della medesima pianificazione, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link:

<https://109.71.238.171/index.php/s/kkKDMep9TCmZwwn>

- **0_1RELAZIONE GENERALE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO;**
- **0_2PROCEDURA OPERATIVA:**
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_IDROGEOLOGICO_RETICOLO MINORE;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_INCENDI_INTERFACCIA;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_INDUSTRIALE;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_MAREGGIATA;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_MAREMOTO;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_NEVE_GHIACCIO;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_SISMICO;
 - o PROCEDURA_OPERATIVA_VENTO_FORTE.
- **0_3CARTOGRAFIA:**
 - o INQUADRAMENTO:
 - 1.1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE;
 - 1.2_RETI_TECNOLOGICHE;
 - 1.3_STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO;
 - 1.4_IDROGRAFIA;
 - 1.5_COPERTURA FORESTALE E AREE AGRICOLE;
 - 1.6_CARTA_GEOLOGICA;
 - 1.7_STRUTTURE RILEVANTI.
 - o PERICOLOSITA’:
 - 2.1_PERICOLOSITA IDRAULICA E MAREGGIATA (PGRA);
 - 2.2_PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA (PAI);
 - 2.3_PERICOLOSITÀ MAREMOTO.
 - o SCENARI:
 - 3.1.1_RISCHIO IDRAULICO FOSSO DELLAVALLE DEL CAMPONE;
 - 3.1.2_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA VALLE DEL CASTAGNO;
 - 3.1.3_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA FONDA LUNGA;
 - 3.1.4_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DI SANT ANTONIO E SUOI AFFLUENTI;
 - 3.1.5_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLA MARCHESA;
 - 3.1.6_RISCHIO IDRAULICO_FOSSI BOCCADORO, PURCIANO E DEL CASTAGNETO;
 - 3.1.7_RISCHIO IDRAULICO_FOSSO DELLE BUCHE;

- 3.2_RISCHIO_IDROGEOLOGICO;
 - 3.3_RISCHIO SISMICO - ZONE DI CONFLUENZA;
 - 3.5_RISCHIO NEVE E GHIACCIO.
 - 3_4_ATLANTE_RISCHIO_MAREMOTO:
 - 3.4_M1;
 - 3.4_M2;
 - 3.4_M3;
 - 3.4_M4;
 - 3.4_M5;
 - 3.4_M6.
 - **0_4RISORSE PROTEZIONE CIVILE:**
 - 4.1_RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE.
 - **0_5SCHEDE:**
 - AREE_ASSISTENZA:
 - SCHEDA__AS_01;
 - SCHEDA__AS_02;
 - **0_6ALLEGATI:**
 - PIANO_PC_AIB:
 - Piano Protezione Civile AIB_Comune Monte Argentario_completo;
 - TAV 1 – pericolo;
 - TAV 2 – rischio;
 - TAV 3 - area interfaccia;
 - TAV 4 - zone critiche tavole O-1;
 - TAV 4 - zone critiche tavole O-2;
 - TAV 4 - zone critiche tavole O-3;
 - TAV 4 - zone critiche tavole O-4;
 - TAV 4 - zone critiche tavole V-5;
 - TAV 4 - zone critiche.
2. di specificare che tutti gli allegati di natura tecnica così come meglio descritti al precedente punto 1., sono debitamente conservati presso l'Ufficio "Protezione Civile" comunale per competenze assegnate, nonché completamente disponibili a tutti per visione, consultazione e copia presso il medesimo Ufficio del ns. Ente;
 3. di dare indirizzo affinché le carte del Piano di Protezione Civile vengano pubblicate in una specifica sezione del sito del Comune di Monte Argentario;
 4. di inviare la presente deliberazione completa degli atti sopra citati, al fine di ottenere i pareri di competenza per la successiva approvazione in Consiglio Comunale, agli Enti Pubblici di seguito indicati, ovvero:
 - Prefettura di Grosseto,
 - Regione Toscana, Settore Protezione Civile
 - Amministrazione Provinciale di Grosseto;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 28-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Visto

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 28-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB) DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROGETTAZIONE TERRITORIALE E URBANA PROPONE LA SEGUENTE DELIBERA DI CONSIGLIO

VISTA la normativa nazionale vigente in materia di Protezione Civile, in particolare:

- Legge 8 dicembre 1970 n. 996 e s.m.i. recante *“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66 e s.m.i. recante *“Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme del soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione Civile”*;
- Legge 18 maggio 1989 n. 183 e s.m.i. recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*;
- Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. recante *“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Decreto Legislativo 7 settembre 2001 n. 343 e s.m.i. recante *“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”*;
- Decreto Legislativo 31 maggio 2005, n. 90 e s.m.i. recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”*;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007 n. 3606 recante *“Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”*;
- Legge 12 luglio 2012 n. 100 e s.m.i. recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”*;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. recante *“Codice della Protezione Civile”*;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”*.

PRESO ATTO della normativa della Regione Toscana vigente in materia di Protezione Civile, in particolare:

- Regione Toscana, Giunta Regionale, Delibera 11 gennaio 2000 n. 26 recante “*Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di Protezione Civile*”;
- Legge Regionale Toscana 29 dicembre 2003 n. 67 “*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*”;
- Regione Toscana, Regolamento 1 dicembre 2004 n. 69/R recante “*Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza*”;
- Regione Toscana, D.G.R.T. 25 novembre 2014 n. 1040 recante “*Approvazione piano operativo regionale di protezione civile*”;
- Legge Regionale Toscana 11 dicembre 2015 n. 76 e s.m.i. recante “*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003*”;
- Legge Regionale Toscana 25 giugno 2020 n. 45 e s.m.i. recante “*Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina delle relative attività*”.

RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia di antincendi boschivi (denominata per comodità AIB), in particolare:

- Legge 21 novembre 2000 n. 353 e s.m.i. recante “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 recante “*Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi*”;
- Decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 e s.m.i., recante “*Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi altre misure urgenti di protezione civile*”;

CONSIDERATA la normativa della Regione Toscana vigente in materia di antincendi boschivi (AIB), in particolare:

- Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e s.m.i. recante “*Legge forestale della Toscana*”, in particolare gli artt.: Art.70 ter - Competenze dei Comuni, comma 1., lettera b); Art. 71 - Lotta attiva agli incendi boschivi; Art. 74 - Pianificazione dell’AIB; Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi; e che la suddetta Legge Regionale dispone che i Comuni debbano provvedere alla difesa del suolo e dell’ambiente naturale, svolgendo, per le relative competenze, l’attività di antincendio boschivo (AIB), fornendo i necessari supporti logistici e strumentali ai sensi dei vigenti Piani AIB Regionale, Provinciale e Comunale, ove vigenti;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 48/R “*Regolamento Forestale della Toscana*”.

VISTO il Piano AIB 2023-2025, di cui all’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 27 febbraio 2023 n. 187 recante “*Approvazione del Piano AIB 2023-2025*”;

RICHIAMATO il PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale), in attuazione della L.R.T. del 24/01/2006 n. 1 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di dotarsi del proprio Piano di Emergenza relativamente al rischio incendi boschivi (AIB) e incendi in aree di interfaccia, nonché via via nel tempo di aggiornare tale documento di pianificazione al fine di prevenire le eventuali situazioni di rischio per cose, animali, persone e per l’ambiente ed infine di pianificare le procedure per la gestione delle attività operative in caso di criticità e di emergenza;

RICHIAMATI i numerosi eventi di emergenza antincendio che si sono manifestati all’interno del territorio comunale di Monte Argentario, stante l’importanza e l’estensione in termini di superfici in ettari di territorio coinvolte, nonché per l’entità dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato a seguito di tali eventi calamitosi che hanno visto di fatto il fuoco colpire con forza e gravità il nostro comprensorio;

VISTA la consistenza e la morfologia del territorio del Comune di Monte Argentario, che si caratterizza in gran parte da superficie vegetativa ampia, con sviluppo principale di boschi;

DATO ATTO che nelle aree con presenza di ampia vegetazione arborea ed arbustiva anche sottoposte a Vincoli di Tutela paesaggistica ed ambientale, sono stati realizzati insediamenti abitativi sviluppatasi nel tempo, in particolare negli ultimi decenni del secolo scorso, che hanno di fatto trasformato in parte tali zone in aree antropizzate, ove l'esistenza di edifici, manufatti, fabbricati condominiali, ville, impianti sportivi, attività turistico - ricettive, ampliano inevitabilmente il rischio incendi boschivi (AIB), anche in relazione alla presenza di persone, gruppi e nuclei familiari, che diviene quasi esponenziale e che si manifesta in alcuni periodi precisi dell'anno solare, ovvero durante i mesi estivi, nella cosiddetta stagione turistica;

PRESO ATTO inoltre che il rischio derivante da incendi in aree denominate di interfaccia appare alto, con particolare riferimento alla parte di territorio aperto del nostro Comune, che si caratterizza di fatto da centinaia di ettari di superficie di proprietà privata, in minima parte pubblica e demaniale, evidenzia la possibilità del manifestarsi di incendi in quelle aree di connessione che sono "linee, superfici o zone" ove costruzioni ed altre strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con aree naturali oppure con vegetazione combustibile;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.146 del 25/07/2024 veniva adottato il Piano di Protezione Civile per il rischio Incendi e per il Rischio incendi in aree di interfaccia, denominato "PIANO AIB COMUNALE" ed i relativi allegati;

VISTA la richiesta inviata dal ns. Ente alla Regione Toscana - Difesa del Suolo e Protezione Civile per competenze assegnate e previste dalla normativa vigente in materia, giusto prot. comunale n. 33301 del 02/08/2024, per il rilascio del Parere di pertinenza.

RICHIAMATA la nota del Settore "Protezione Civile Regionale", pervenuta alla ns. P.A. giusto prot. comunale n. 40273/2024 del 12/09/2024, con la quale viene espresso Parere Favorevole al nostro "PIANO AIB COMUNALE";

CONSIDERATO che la ns. Amministrazione comunale, tramite i propri Settori/Servizi coinvolti per competenze assegnate, ha predisposto in collaborazione con il progettista incaricato (D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.) il "PIANO AIB COMUNALE" ed in particolare tutta la cartografia di natura tecnica esplicativa delle previsioni e delle indicazioni contenute nella stessa pianificazione suddetta;

PRESO ATTO dell'ultima versione degli allegati tecnici alla pianificazione sopra specificata, di cui agli elaborati di seguito indicati, , allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link :

<https://109.71.238.171/index.php/s/kKDMyk3RGrMqKD7>

- PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – Rischi Incendi Boschivi e incendi in area di interfaccia
- CARTOGRAFIA
 - Tavola 1 Foglio 1/1 CARTA DELLA PERICOLOSITA' ;
 - Tavola 2 Foglio 1/1 CARTA DEL RISCHIO;
 - Tavola 3 Foglio 1/1 CARTA DELLE AREE DI INTERFACCIA A 200 METRI;
 - Tavola 4 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE
 - Tavola 4.1 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 1 – Poggio Calvello – Il Pianone);
 - Tavola 4.2 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 7 – Torre dell'Acqua – Poggio Bargo) (Zona 8 – Poggio Pertuso – Le Miniere);
 - Tavola 4.3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 6 – Poggio delle Bicche – Lo Sbarcatello – Il Carrubo);
 - Tavola 4.4 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 4 – Le Scorpacciate) (Zona 5 – San Mamiliano);
 - Tavola 4.5 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 3 – Cala Piccola – Cala Moresca – Cala Grande) (Zona 2 – Cannatelli);

RICHIAMATI gli elaborati di natura tecnica come in precedenza specificati, che sono da ritenersi necessari all'approntamento, alla predisposizione e redazione del "PIANO AIB COMUNALE" e dei relativi documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 con i relativi allegati;

VERIFICATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/07/2024 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025 – 2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - triennio 2024-2026, approvato con Deliberazione G.C. n. 28 del 15/02/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 24/12/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2025 - 2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

DATO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 25/07/2024 con la quale è stato adottato il “Piano AIB comunale” ed i relativi allegati;

ACCERTATO che la fase di pubblicazione della Deliberazione n. 146/2024 di adozione del “PIANO AIB COMUNALE” sul BURT del 27 Novembre 2024, prevista in 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data dello specifico avviso di adozione, così come pubblicato nella Parte Seconda n. 48 - pagina 447, si è conclusa in data 27/12/2024 senza che alcuna osservazione e/o contributo siano pervenuti agli Uffici comunali interessati per competenze assegnate.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento é l’Ing. Alessandro Villani, Dirigente dell’Area Progettazione Territoriale e Urbana - Protezione Civile.

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali*”;
- il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i., recante “*Codice della protezione civile*”;
- la Legge Regionale Toscana 21/03/2000 e s.m.i., recante “*Legge forestale della Toscana*”;
- lo Statuto comunale vigente.

DELIBERA

1. di **approvare**, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 18 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., ai sensi dell’Art. 74 e Art. 70 ter della Legge Regionale Toscana 21 marzo 2000 n. 39 e s.m.i, il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi e per il rischio incendi in aree di interfaccia, denominato “PIANO AIB COMUNALE”, nonché gli elaborati di seguito elencati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link:

<https://109.71.238.171/index.php/s/kKDMYk3RGrMqKD7>

- PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – Rischi Incendi Boschivi e incendi in area di interfaccia
- CARTOGRAFIA
 - Tavola 1 Foglio 1/1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’;
 - Tavola 2 Foglio 1/1 CARTA DEL RISCHIO;
 - Tavola 3 Foglio 1/1 CARTA DELLE AREE DI INTERFACCIA A 200 METRI;
 - Tavola 4 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE
 - Tavola 4.1 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 1 – Poggio Calvello – Il Pianone);
 - Tavola 4.2 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 7 – Torre dell’Acqua – Poggio Bargo) (Zona 8 – Poggio Pertuso – Le Miniere);
 - Tavola 4.3 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 6 – Poggio delle Bicche – Lo Sbarcatello – Il Carrubo);
 - Tavola 4.4 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 4 – Le Scorpacciate) (Zona 5 – San Mamiliano);

- Tavola 4.5 Foglio 1/1 CARTA ANALISI DELLE ZONE CRITICHE (Zona 3 – Cala Piccola – Cala Moresca – Cala Grande) (Zona 2 – Cannatelli);

2. di specificare che tutti gli allegati di natura tecnica così come meglio descritti al precedente punto 1., sono debitamente conservati presso l'Ufficio "Protezione Civile" comunale per competenze assegnate, nonché completamente disponibili a tutti per visione, consultazione e copia presso il medesimo Ufficio del ns. Ente;

3. di dare indirizzo affinché le carte del Piano AIB vengano pubblicate in una specifica sezione del sito del Comune di Monte Argentario;

4. di inviare la presente deliberazione completa degli atti sopra citati, agli Enti Pubblici di seguito indicati, ovvero:

- Prefettura di Grosseto;
- Regione Toscana;
- Amministrazione Provinciale di Grosseto.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 28-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB) DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Visto

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 24-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

L'assessore all'economia del mare propone la seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali approvato con Delibera C.C. n. 13 del 16 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che per mero errore materiale è stato riportato all'articolo 22 del vigente Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali la seguente dicitura:

Art.22

(Categoria attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 30 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 30 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 5 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 5 anni e fino a 2 posti barca se con sede legale da meno di 5 anni. Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di posti consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati, si potranno concedere ulteriori ormeggi. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Considerato altresì che i posti barca previsti per le attività commerciali attive da meno di cinque anni dovranno essere 4 e non 2, come erroneamente riportato al citato art. 22;

Ritenuto di sostituire l'art. 22 con la nuova dicitura:

Art.22

(Categoria attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 30 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 30 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 5 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 5 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 5 anni. Nel

caso in cui non si raggiunga il numero massimo di posti consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati, si potranno concedere ulteriori ormeggi. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Vista l'allegata bozza del regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali aggiornata con la modifica proposta;

Ritenuta la presente deliberazione meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si danno qui riportati integralmente da far parte del presente deliberato:

1. **Di approvare** la modifica al Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali all'art. 22 come riportato di seguito:

Art.22

(Categoria attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 30 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 30 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 5 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 5 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 5 anni. Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di posti consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati, si potranno concedere ulteriori ormeggi. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

2. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 24-01-2025

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 24-01-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-01-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Regolamento di GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

*(approvato con delibera C.C. n. 13 del 16/3/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 96 del 22/12/2010)
(modificato con delibera C.C. n. 86 del 15/12/2012)
(modificato con delibera C.C. n. 7 del 15/3/2019)
(modificato con delibera C.C. n. 102 del 20/12/2024)
(modificato con delibera C.C. n. __ del ____)*

Art. 1

(Definizione)

- 1) Ai fini del presente regolamento, si definiscono ed individuano ambiti di ormeggi comunali le aree delimitate nelle planimetrie allegate e denominate ormeggio catenaria della Pilarella, ormeggio pontili Darsena nel porto di Porto Santo Stefano e ormeggio catenaria Porto Ercole (All. A,B,C). Per ambiti portuali si intendono quello di Porto Santo Stefano e quello di Porto Ercole.
- 2) L'Amministrazione comunale nella persona del suo rappresentante legale assume la titolarità delle concessioni demaniali marittime delle aree e specchi acquei degli ambiti degli ormeggi comunali si cui al punto 1.1.

Art. 2

(Finalità e principi)

L'Amministrazione comunale gestisce direttamente gli ormeggi comunali o in alternativa decide con deliberazione di giunta comunale, di affidare a terzi, ex art. 45 bis cod. nav. la gestione delle attività oggetto di concessione relativa alle singole aree attraverso procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

L'attività di gestione degli ormeggi deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) efficienza delle strutture da garantire attraverso piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) vocazione e tradizione marinara da preservare attraverso la valorizzazione e la promozione di associazioni che a tali principi ispirano la propria attività nonché riconoscendo l'attività e l'attaccamento allo sviluppo della portualità di singoli cittadini assegnatari originari degli ormeggi che ne hanno promosso la realizzazione;
- c) legalità da assicurare attraverso un'attività di controllo e di vigilanza volta a verificare il rispetto da parte dell'utenza delle norme del presente regolamento;
- d) trasparenza ed imparzialità, da contemperare con i valori espressi alla precedente lettera b), da assicurare attraverso il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

Art. 3

(Tariffe e servizi)

- 1) Le tariffe del servizio, nonché gli eventuali canoni relativi alle subconcessioni sono deliberate dalla giunta comunale annualmente, in misura tale da assicurare il rendimento dell'investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di mercato e di settore. Nella determinazione della tariffa si deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) la tariffa deve assicurare, in linea preventiva, la copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, degli investimenti e degli ammortamenti tecnici e finanziari;
 - b) Le tariffe sono differenziate sulla base della categoria di appartenenza anche tenendo conto dei principi e dei valori enunciati alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 2, dell'attività svolta dall'assegnatario, dall'anzianità di residenza nel Comune, in funzione dello spazio occupato

all'ormeggio, nonché dell'ubicazione dell'approdo e dei servizi ad esso correlati ed ai tempi di utilizzo consentiti dalla concessione.

2) Per quanto possibile, in funzione della morfologia dell'approdo, l'Amministrazione Comunale dovrà mettersi in grado di fornire direttamente o attraverso l'affidamento di cui all'Art. 1) i seguenti servizi:

- a) erogazione acqua;
- b) fornitura elettrica;
- c) ritiro e raccolta nettezza urbana;
- d) informazioni meteorologiche;
- e) guardiania;
- f) traghettamento per il campo boe e assistenza all'ormeggio e disormeggio per il pontile;
- g) responsabile tecnico per l'amministrazione;
- h) polizza assicurativa.

3) per ciascun approdo verrà determinata la relativa tariffa.

4) Potrà essere stabilita una tariffa anche per gli assegnatari temporanei di cui al successivo articolo 4 comma 3.

5) Le tariffe di cui sopra successivamente alla approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere comunicate alla Autorità Marittima.

Art.4

(Sgravi sulle tariffe)

1) La deliberazione che approva le tariffe può prevedere per i soli residenti, una riduzione non superiore al 50% della tariffa fissata in rapporto ai limiti di reddito stabiliti con la delibera di approvazione delle tariffe.

2) Gli assegnatari che rinunciano ad usufruire del posto barca dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno possono aver diritto ad una riduzione fino ad un massimo del 50% sulla tariffa deliberata.

3) La rinuncia dovrà pervenire con data certificata (protocollo, per PEC o posta raccomandata) entro il 15 luglio di ogni anno ed avrà valenza solo per l'anno in corso. In tal caso, il posto lasciato libero viene assegnato temporalmente secondo graduatoria.

Art.5

(Beni mobili e immobili)

I beni mobili e immobili, dovranno essere descritti e valutati nell'apposito libro degli inventari e secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art.6

(Competenza degli adempimenti finanziari e contabili)

Gli adempimenti relativi alla contabilità vengono effettuati dall'Ufficio ormeggi mentre gli adempimenti di natura finanziaria sono demandati all'Ufficio ragioneria che li sottopongono all'organo dell'Amministrazione Comunale competente ai sensi della vigente normativa.

Art.7

(Movimenti di entrata e di uscita di materiali)

L'Ufficio manutenzioni è responsabile della conservazione dei materiali relativi alle manutenzioni o ad altri interventi da effettuare sugli approdi; dovrà predisporre documentazione di registrazione dei movimenti di entrata ed uscita dei suddetti materiali.

Art.8

(Servizio di cassa e riscossione servizi)

Il servizio di cassa è effettuato dalla Tesoreria Comunale su conto corrente postale n° 15960545 intestato al Comune di Monte Argentario – Proventi Concessioni Ormeggi, trattandosi di gestione in economia, previa emissione dei titoli di entrata e di uscita da parte dei competenti organi ed uffici comunali.

Art.9

(Termini per versamento tariffe)

- 1) La tariffa è annuale indipendentemente dal periodo di utilizzo.
- 2) La tariffa verrà corrisposta in una o più rate fino ad un massimo di quattro.
- 3) Il numero delle rate ed i termini di scadenza sono stabiliti dalla deliberazione che approva la tariffa.
- 4) Il ritardato pagamento, se effettuato entro 30 gg. dalla scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dovuto.
- 5) A partire dal 31° giorno la penale è pari al 25% con notifica di avviso di decadenza dell'assegnazione se la posizione non dovesse essere regolarizzata entro 15 giorni, fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della tariffa dovuta.
- 6) La dichiarazione di decadenza consente all'Amministrazione Comunale di procedere all'assegnazione dell'ormeggio resosi libero al concorrente che ne ha diritto in base alla graduatoria vigente.
- 7) La tariffa per la fruizione dei posti al transito è corrisposta contestualmente all'assegnazione dell'ormeggio.
- 8) Nei casi di ritardi ed omissioni nei versamenti l'Amministrazione Comunale provvederà inoltre alla riscossione coattiva dei crediti, avvalendosi delle vigenti normative in ordine alla riscossione coattiva.

Art.10

(Categorie di richiedenti l'assegnazione)

- 1) I posti di ormeggio nell'approdo sono individuati con apposita numerazione e determinati, per ambiti omogenei, così come previsto dal progetto.
- 2) L'istanza potrà essere presentata esclusivamente da persone fisiche intestatarie del natante, per tutti gli ambiti portuali, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quale graduatoria si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso uno stesso soggetto risulti assegnatario di un posto barca per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verrà assegnato quello relativo alla graduatoria di preferenza.

Le attività commerciali di cui all'art. 22 potranno presentare istanza esclusivamente per le specifiche graduatorie; l'istanza potrà essere presentata per gli ambiti portuali della Pilarella e di Porto Ercole, specificando per quali ormeggi comunali si intende essere inseriti in graduatoria e a quali graduatorie si vuole dare preferenza nell'assegnazione. Nel caso che uno stesso soggetto risulti assegnatario cumulativamente di un numero di posti maggiore del consentito per più graduatorie relative agli ambiti di ormeggi comunali, allo stesso verranno assegnati i posti privilegiando le graduatorie di preferenza.

- 3) Ai fini della tutela della vocazione marinara propria del promontorio e delle realtà sociali ad essa collegate vengono assegnati per l'ormeggio della Darsena: n. 1 posto Istituto Tecnico Nautico e n. 2 posti Circolo Vela e Canottieri Porto Santo Stefano: n. 10 posti Associazione "Amici del Guzzo". I posti di cui sopra saranno individuati dall'ufficio ormeggi in modo discrezionale.

Per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole: n. 1 posto per disabili Lega Navale;

i posti sopra assegnati saranno attribuiti ai propri componenti in modo autonomo secondo graduatorie interne basate sui principi/criteri concordati con l'amministrazione.

- 3.1) Hanno diritto di precedenza, distintamente e per ciascun ormeggio comunale all'assegnazione del posto di ormeggio i richiedenti secondo il seguente ordine:

I) **per l'ormeggio della Darsena:** a) i residenti di almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

II) **per l'ambito di ormeggio della Pilarella:** a) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; b) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; f) gli altri richiedenti.

III) **per l'ambito di ormeggio di Porto Ercole:** a) gli assegnatari originari e residenti nel Comune di Monte Argentario (Porto Ercole), come risultano dagli atti in possesso del Comune, che hanno

contribuito negli anni alla nascita e con continuità allo sviluppo della catenaria portercolese; b) i residenti da almeno 20 anni nel Comune di Monte Argentario; c) i residenti da almeno 15 anni nel Comune di Monte Argentario; d) i residenti da almeno 10 anni nel Comune di Monte Argentario; e) i residenti da meno di 10 anni nel Comune di Monte Argentario; f) i non residenti iscritti nei ruoli della nettezza urbana del Comune di Monte Argentario; g) gli altri richiedenti.

4) Al fine di esercitare il diritto di precedenza, i richiedenti dovranno fornire delle dichiarazioni ed obblighi previsti in apposita modulistica stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5) Non sarà possibile avere simultaneamente più di un posto barca per nucleo familiare.

6) Gli estratti appartenenti all'associazione "Amici del Guzzo" che rinunciano, possono essere sostituiti da un altro associato, previa deliberazione del direttivo dell'associazione.

Art.11

(Modalità delle assegnazioni)

1) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario provvederà all'emanazione di apposito bando triennale con il quale sarà dato pubblico avviso della indizione di concorso per l'assegnazione dei posti barca nei vari punti di ormeggio comunali, per mezzo di affissione on line nel sito del Comune di Monte Argentario per un periodo non inferiore a quindici giorni. All'interno del bando, saranno specificate le modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca nonché i termini di presentazione della stessa. Decorsi i termini per la presentazione delle domande, e verificata la regolarità delle domande presentate, si provvederà per mezzo di un pubblico sorteggio alla determinazione delle graduatorie dei richiedenti divise per residenti e non residenti e per ogni fascia di dimensione del natante provvedendo a scalare i soggetti che ne hanno il diritto nei posti riservati fino alla saturazione.

Le graduatorie e i loro aggiornamenti decadranno automaticamente con la formazione della nuova graduatoria relativa al successivo bando. Chi non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti secondo quanto risulta dagli atti dell'Ufficio Ormeggi Comunali, non potrà partecipare ai sorteggi.

2) Il sorteggio sarà effettuato suddividendo le richieste secondo la categoria di appartenenza del richiedente e secondo la tipologia omogenea delle imbarcazioni o dei posti di ormeggio così come previsto dal progetto, fatte salve quelle tipologie di imbarcazioni le quali, per motivi di ordine tecnico legati alle eventuali particolarità costruttive delle stesse, potranno essere inserite nei vari gruppi, a discrezione dell'Amministrazione. Le graduatorie scaturite dal sorteggio avranno valenza triennale.

3) L'Amministrazione Comunale o il subconcessionario si riservano, ogni qualvolta si presenti la necessità, di variare l'assetto complessivo dell'assegnazione degli ormeggi al fine di assicurare una migliore e più razionale gestione degli stessi e di modificare a propria discrezione la scadenza dell'azzeramento delle assegnazioni.

4) Decorsi i termini per la presentazione delle domande e fino ad emanazione del bando successivo sarà possibile presentare domanda di assegnazione di posto barca su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali. Le domande presentate dopo la scadenza del bando saranno aggiunte in coda alla graduatoria scaturita dal sorteggio generale in base all'ordine di presentazione, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'art.10, e secondo le tipologie di imbarcazioni.

5) (Abrogato)

6) Per ciascuna imbarcazione non potrà essere presentata più di una domanda, di assegnazione di un posto barca, anche se proposta da soggetti diversi comproprietari, a pena di esclusione.

7) Nel caso di comproprietà sarà attribuita come categoria di assegnazione quella di appartenenza del comproprietario meno vantaggiosa.

8) Non sarà riconosciuta la contitolarità dell'imbarcazione se non dichiarata al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione del posto barca.

9) L'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali potrà effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ai fini della verifica della corrispondenza della imbarcazione con la documentazione presentata all'Ufficio stesso. In caso di subconcessione della gestione tutti i controlli sono effettuati dal subconcessionario.

Art.12

(Validità delle assegnazioni)

Le assegnazioni di posto barca relativa ai non residenti e ai residenti iscritti all'AIRE avranno durata annuale.

Le assegnazioni alle altre categorie di richiedenti avranno validità fino ad un massimo di tre anni e comunque fino all'aggiudicazione del successivo bando.

L'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili di volta in volta sarà effettuata secondo la graduatoria che avrà validità fino a nuovo bando.

Art.13

(Modalità di utilizzo del posto barca)

1) 1. L'assegnatario dovrà comunicare obbligatoriamente i movimenti di alaggio e varo all'Ufficio competente, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il varo ed entro non oltre i tre giorni successivi l'alaggio, facendo uso dello stampato predisposto dall'Ufficio competente. Agli inadempienti sarà applicata una sanzione pecuniaria così come disposto dall'art. 36 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far uso dei posti barca temporaneamente inutilizzati dall'assegnatario con assegnazioni temporanee, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza che questo costituisca alcun diritto di riduzione tariffaria per il titolare dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 2 e 3.

2) L'assegnatario di un posto barca presso gli approdi annuali dovrà far uso dello stesso per almeno quattro mesi nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione; analogamente l'assegnatario che abbia in assegnazione un posto barca presso un approdo stagionale, dovrà far uso di questo per almeno un mese nell'anno solare, pena la decadenza dell'assegnazione. L'uso del posto barca sarà verificato oltre che con sopralluoghi diretti dell'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, anche mediante l'uso delle comunicazioni di alaggio e varo di cui al primo comma del presente articolo.

3) La validità dell'assegnazione dei posti barca, ivi compresi i posti barca al transito, sarà subordinato all'accettazione di quanto disposto all'art. 33.

Art.13 bis

(Accesso agli ormeggi)

La fruizione del punto di ormeggio è consentita esclusivamente all'assegnatario del posto barca o ai soggetti dallo stesso delegati.

La delega deve essere giornaliera e deve essere inviata all'ufficio ormeggi . Sono ammesse un massimo di tre deleghe al mese. Alla prima infrazione seguirà una segnalazione, mentre alla seconda infrazione si procederà alla revoca dell'assegnazione del posto barca. Non necessitano di deleghe il coniuge, parenti e affini sino al secondo grado.

Art.14

(Riserva di posti al transito)

In analogia alla normativa sulla navigazione marittima, il 10% dei posti di ciascun ormeggio comunale sono riservati ai natanti in transito, ai quali verranno applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale ed approvate dalle Autorità competenti nei termini di legge.

L'assegnazione dei posti di cui sopra, subordinata alla presentazione di una istanza da presentarsi al Comune di Monte Argentario, avrà la durata massima stabilita dalle autorità competenti. Le richieste di assegnazione saranno soddisfatte in funzione della reale e momentanea disponibilità di posti barca morfologicamente adeguati all'imbarcazione da ospitare.

Art.14 bis

(Assegnazioni temporanee)

1) Le assegnazioni temporanee saranno effettuate seguendo la graduatoria.

2) Anche per le assegnazioni derivanti da posti lasciati liberi ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 si procederà secondo graduatoria.

Art.14 ter

(Assegnazioni periodo invernale)

Le assegnazioni a carattere temporaneo e riferite al periodo invernale (ottobre – aprile) per la Darsena saranno effettuate seguendo la classifica scaturita da un pubblico sorteggio che si terrà fra il 15 e il 30 settembre.

- A) Le domande per l'estrazione potranno essere presentate al protocollo dell'ente dal 1 maggio al 15 settembre dell'anno di riferimento su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Ormeggi.
- B) Le domande pervenute dopo il 15 settembre saranno messe in coda alla classifica scaturita dal sorteggio suddetto in ordine di presentazione.

Verranno redatte due classifiche; una per le imbarcazioni di lunghezza fino a sei metri e una per le imbarcazioni di lunghezza compresa fra i sei e gli otto metri seguendo i criteri di cui all'art. 10 comma 3 punto I.

Art.15

(Documentazione relativa al natante)

1) Al momento della presentazione dell'istanza di assegnazione del posto barca, pena esclusione, il richiedente l'assegnazione, nonché proprietario dell'imbarcazione, dovrà presentare:

- A) copia di un documento di identificazione personale;
 - B) copia della polizza assicurativa stabilita dalle norme vigenti e relativa a quanto richiesto dal punto successivo;
 - C) il titolo di proprietà e, per le imbarcazioni non immatricolate, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo in uso all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, accompagnato dalla copia della carta di circolazione del motore e dalla fotografia del natante vista di lato, da cui il natante risulti ben identificabile.
- 2) Durante il periodo di assegnazione, la documentazione di cui ai punti B e C del comma precedente dovrà essere obbligatoriamente intestata al titolare del posto barca, a pena di decadenza dell'assegnazione.

Art.16

(Applicazione del regolamento)

Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio organizzato, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dall'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali, cui spetta la vigilanza sul rispetto dello stesso, ed è altresì soggetta alla giurisdizione dell'Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatole, procedendo alle manovre che verranno suggerite dall'Ufficio competente e dall'eventuale personale di servizio dell'approdo.

Art.17

(Tipi di imbarcazioni accoglibili)

L'ormeggio accoglierà soltanto unità da diporto. Non potranno essere ormeggiate moto d'acqua o simili. Per l'ormeggio le imbarcazioni dovranno comunque possedere i requisiti previsti dal Codice di Navigazione. Le imbarcazioni dovranno, pena la decadenza dell'assegnazione, essere munite di apposite targhette con sopra riportato il numero del posto assegnato, che saranno fornite dall'Amministrazione.

Art.18

(Sistemazione in ormeggio)

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

In caso di inadempimento l'Ufficio competente potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolare la sistemazione, previo avviso al proprietario, addebitandogli le maggiori spese.

Art.19

(Efficienza dell'imbarcazione)

Ogni imbarcazione dovrà essere in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.20

(Manovre interne all'ormeggio)

Nessuna imbarcazione può essere manovrata a velocità eccedente i limiti di sicurezza (non superiore a due miglia orarie), prestabiliti.

Art.21

(Attività vietate all'interno dell'ormeggio)

Non è ammesso nuotare, né esercitare attività subacquea all'interno dell'ormeggio se non in determinate circostanze e con apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima. All'interno degli approdi comunali sarà vietato effettuare operazioni di rifornimento di carburanti, di ricarica delle bombole subacquee nonché ogni altra operazione pericolosa per la pubblica incolumità. E' consentito l'imbarco e lo sbarco di bombole ad aria compressa solo per quelle di uso personale dell'assegnatario e per le attività commerciali solo in zone all'uopo individuate.

Art.22

(Categoria attività commerciali)

Sono riservati alle attività commerciali che hanno sede legale nel comune di Monte Argentario e che offrono servizi in ambito turistico e connesso alla nautica da diporto fino a 30 posti barca per la catenaria della Pilarella e fino a 30 posti barca per la catenaria di Porto Ercole. Ogni attività commerciale potrà avere fino ad un massimo di 5 posti barca se con sede legale nel Comune di Monte Argentario da più di 5 anni e fino a 4 posti barca se con sede legale da meno di 5 anni. Nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di posti consentito o siano disponibili ormeggi inutilizzati, si potranno concedere ulteriori ormeggi. Per tali attività si procederà con specifica graduatoria.

Art.23

(Operazioni non consentite)

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte del responsabile per l'Amministrazione. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o alla stessa Amministrazione Comunale.

Art.24

(Eliminazione rifiuti)

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni. Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti della banchina.

Art.25

(Uso di motori o apparecchi rumorosi)

I proprietari delle imbarcazioni, nell'azionare i motori di ogni natura e per qualsiasi manovra e circostanza, dovranno evitare la produzione di rumori molesti.

Art.26

(Condotta civile degli utenti)

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'approdo, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni dell'approdo, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come di seguito determinata, salvo nei casi di particolare gravità o di recidiva, che comporteranno la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Art.27

(Scambio di ormeggio)

1) Non è ammesso lo scambio di posto barca tra un approdo e l'altro. Sarà ammesso lo scambio di posto barca della medesima categoria all'interno del medesimo approdo con il consenso dei due assegnatari e previo nulla-osta dell'Ufficio.

2) L'Ufficio potrà inoltre disporre uno scambio di posto barca all'interno della stessa struttura di ormeggio per esigenze funzionali dell'approdo e per altre giustificate motivazioni, con atto immediatamente obbligatorio per l'utente. Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'assegnatario al cambio di posto barca disposto d'ufficio, l'assegnatario incorrerà nella sanzione della decadenza della assegnazione stessa.

Art.28

(Parabordi e cime di ancoraggio)

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio, dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (almeno 3 per parte), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ancoraggio anche per eventuali occasionali mareggiate.

Art.29

(Obbligo di assicurazione del natante)

Le imbarcazioni saranno ammesse all'ormeggio o comunque nell'area dell'approdo, solo se munite di polizza assicurativa RC, anche se non prevista obbligatoriamente dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni. In caso di mancata copertura assicurativa, all'assegnatario sarà impedito l'utilizzo del posto barca fino alla produzione della polizza all'Ufficio competente agli Ormeggi Comunali.

Art.30

(Risarcimento danni tra privati)

L'Ente comunale non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.

Art.31

(Furti a bordo)

L'Ente Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area dell'approdo.

Art.32

(Assicurazione per cause imputabili alla Gestione)

Il Comune di Monte Argentario sarà assicurato rispetto alla propria responsabilità civile, contro l'incendio o ogni altra causa imputabile alla gestione, nei limiti previsti dalla polizza assicurativa contratta.

Art.33

(Inagibilità dell'ormeggio)

1) L'Ente comunale, pur dovendo intervenire con ogni possibile urgenza nei casi di inagibilità dell'ormeggio, esclude qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni dovuti da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

2) Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla normale attività dell'approdo, l'Amministrazione Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli approdi in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di dieci giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione.

Art.34

(Divieto di cessione del posto barca)

1) Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'Ufficio può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.

2) Nel caso di decesso dell'assegnatario, gli eredi diretti che manterranno la proprietà dell'imbarcazione avranno automatico diritto ad usufruire personalmente dell'ormeggio, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3) Durante il primo anno non si potrà sostituire l'imbarcazione con la quale è stata presentata la domanda fatta salva la sostituzione della stessa per eventi eccezionali documentati e comprovati da denuncia presso l'autorità marittima. Negli anni successivi è ammessa la sostituzione dell'imbarcazione purché:

A) sia mantenuto il limite della lunghezza del posto barca assegnato;

B) la nuova imbarcazione non potrà eccedere di massimo 10 cm. la larghezza dell'imbarcazione a cui era stato assegnato il posto barca;

C) la nuova imbarcazione deve comunque rimanere nella stessa categoria come previsto dall'art. 11 comma 2.

Si dovrà produrre la documentazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento all'Ufficio Comunale competente. Nel caso la misura della nuova imbarcazione ecceda le dimensioni del posto barca, l'assegnazione stessa decade.

4) Potrà essere autorizzato l'utilizzo dei posti barca disponibili sull'approdo anche da parte di imbarcazioni le cui dimensioni eccedano le dimensioni del posto barca, fino ad un massimo del 3% delle dimensioni in lunghezza e in larghezza dello stesso, sempre che dal suddetto fatto non derivi pregiudizio per la sicurezza od efficienza dell'approdo a giudizio dell'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali.

Art.35

(Conoscenza del Regolamento)

Gli utenti dei posti barca o di ogni altra attrezzatura dell'Approdo, dovranno dichiarare di ben conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente regolamento che sarà pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di Monte Argentario.

Art.36

(Sanzioni)

Qualora siano accertate dall'Ufficio competente agli Ormezzi Comunali, nello svolgimento della sua attività di vigilanza sugli approdi comunali, violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 13, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 del presente Regolamento, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, di una sanzione pecuniaria, come di seguito determinata:

1) violazioni all'Art.13 (Modalità di utilizzo del posto barca)

a) ritardata comunicazione di alaggio e varo: da un minimo di € 5,00 ad un massimo di €30,00 per ogni giorno di ritardo;

b) qualora il ritardo della comunicazione superi il decimo giorno: da un minimo € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

2) violazioni all'Art.20 (Manovre interne) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

3) violazioni all'Art.21 (Attività vietate) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

4) violazioni all'Art.23 (Modifiche alle strutture) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

5) violazioni all'Art.24 (Eliminazione rifiuti) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

6) violazione all'Art.25 (Uso di motori o apparecchi rumorosi) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

7) violazioni all'Art.26 (Condotta civile) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;

8) violazioni all'Art.28 (Parabordi e cime) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

9) l'inadempimento a specifici obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento a quelli che hanno consentito la priorità nell'assegnazione, comporta la decadenza della stessa assegnazione, previo contraddittorio con l'assegnatario nonché la sanzione nella misura di cui al precedente punto 7.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento integralmente alla Legge n. 689/81 sopra citata.

Art.37

(Occupazioni non autorizzate di posto barca)

L'occupazione di un posto barca negli approdi comunali da parte di soggetto privo di titolo, comporterà l'irrogazione all'occupante di una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di € 200,00 e ad un massimo di € 1.200,00; l'occupante sarà diffidato ad allontanarsi dal posto barca abusivamente occupato entro il termine di 24 ore dalla diffida. Decorso il suddetto termine, l'Ufficio procederà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, che sarà depositata presso un rimessaggio autorizzato e convenzionato con l'Amministrazione, con totale spesa per le suddette operazioni, compreso l'alaggio ed il deposito del natante, a carico del trasgressore.

Art.38

(Norme finali e transitorie)

Il presente regolamento, così come le sue modifiche ed integrazioni, verranno inviati all'Autorità Marittima competente.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 23-01-2025

OGGETTO: ACCETTAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO SITO A PORTO ERCOLE IN VIA ARCIDOSO (FG.73 MAPP. 66/p)

PREMESSO che:

- con D.C.C. n. 163 del 14/07/1986 è stato adottato il Progetto di Lottizzazione “Neri Biagina” in Porto Ercole, approvato definitivamente con D.C.C. n. 277 del 22/12/1986;
- in data 16/01/1987 veniva stipulata Convenzione per piano di lottizzazione di aree in Porto Ercole Via Arcidosso – Via Capalbio, Rep. n. 429, registrato a Orbetello il 20/01/1987 al n. 214 – vol 104 - mod. I e trascritto Alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto al n. 1384 reg. gen. e al n. 1075 del reg. part;
- in data 11/02/1987 veniva stipulato l’atto di compravendita e contratto di appalto tra la Sig.ra Neri Biagina e la società S.E.C.A.M.I. srl, il quale a pagina 3 riporta *“farà carico alla parte venditrice mettere a disposizione le aree sulle quali le opere di urbanizzazione insisteranno e di cedere le stesse, non appena dette opere siano ultimate, gratuitamente, al Comune di Monte Argentario.”*;

PRESO ATTO CHE:

- in data 11/05/1990 veniva emesso il Certificato favorevole di collaudo delle opere di urbanizzazione dei terreni siti in Porto Ercole tra Via Arcidosso e Via Capalbio;
- in data 14/05/1990 con D.G.C. n. 680 venivano approvati gli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria lottizzazione Neri Biagina, consistenti in un parco giochi per bambini e in un parcheggio pubblico, individuate catastalmente al fg. 73 part. 66/p e 409;

CONSIDERATO che per dette aree su cui insistono le opere di urbanizzazione si può procedere al trasferimento della proprietà con atto notarile, ai sensi della richiamata convenzione del 16/01/1987;

PRESO ATTO che, nelle more del perfezionamento dell'atto di cui sopra, il Sig. Giorgio Rizzardi, con nota prot n. 2917 del 23/01/2025 allegata alla presente deliberazione, ha dichiarato la volontà di cedere gratuitamente al Comune di Monte Argentario, anche la rimanente porzione della particella n. 66 del fg. 73, avendo cura di rimuovere a proprie spese la rete di recinzione;

RICHIAMATI gli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, in materia di donazioni ed in modo particolare:

- l'articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l'articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificata al donante;

DATO ATTO CHE, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;

VISTO, in particolare, l'art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: "1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto";

VISTO l'articolo 42, comma 2°, lettera l), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;

PRECISATO inoltre che, a norma dell'art.782 del CC, la donazione di beni immobili deve essere effettuata tramite atto pubblico a pena di nullità;

RITENUTO CHE l'acquisizione del terreno agevolerebbe l'accesso al Fosso Purciano per permetterne la pulizia, ottenendo quindi un vantaggio anche in termini di sicurezza;

APPURATO il vantaggio economico dell'operazione dal momento che le uniche spese a carico del Comune consistono nella registrazione e trascrizione dell'atto di cessione gratuita e che l'accettazione della cessione gratuita di cui trattasi non comporta incremento di spesa per il Bilancio Comunale, ma determina l'incremento dello stato patrimoniale e, come tale, è ad esclusivo vantaggio per questo Comune;

RILEVATO, altresì, che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell'atto pubblico;

RITENUTO pertanto di accettare detta proposta di cessione gratuita, assumendo ovviamente a carico del Bilancio comunale tutte le spese inerenti la medesima;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. DI ACCETTARE la donazione del terreno identificato in preambolo;
2. DI PRENDERE ATTO che la cessione della porzione restante della particella 66 del fg. 73, sopra descritta, avverrà a titolo gratuito con spese a carico del Comune;
3. DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale ed Urbana di adottare gli atti conseguenti e derivanti dall'approvazione del presente atto, trasferendo al Comune di Monte Argentario la proprietà dei terreni identificati catastalmente al fg. 73 part. n. 409 e n. 66, come da planimetrie allegate;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Monte Argentario, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii;
5. DI DARE ATTO altresì che la presente delibera viene pubblicata nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii
6. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 23-01-2025

OGGETTO: ACCETTAZIONE CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO SITO A PORTO ERCOLE IN VIA ARCIDOSSO (FG.73 MAPP. 66/p)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-01-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 27-01-2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. A DELLE NTA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PORTO ERCOLE. CONCESSIONE DEMANIALE DEGLI ORMEGGI PRESENTI NELL'AREA PORTUALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PRESA D'ATTO E CONFERMA DEL DELIBERATO

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/02/2018 è stato approvato il Piano Regolatore Portuale del porto di Porto Ercole, con il quale si delimita e disciplina l'ambito e l'assetto complessivo del porto individuando le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Nell'ambito di tale strumento, in particolare, con l'articolo 23 delle N.T.A sono state delineate anche le modalità di gestione delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei compresi nel suo perimetro specificando, al riguardo che:

"[...] gli specchi acquei e i beni ricompresi nell'ambito portuale di Porto Ercole sono affidati, in tutto o in parte:

- a) Con titolo di durata cinquantennale intestato al Comune di Monte Argentario;*
- b) con concessioni intestate ai privati, previo esperimento delle procedure comparative"*

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 27/11/2024 avente ad oggetto: "*Attuazione dell'art.23, comma 1, lett. a delle N.T.A. del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell'area portuale in favore del Comune di Monte Argentario*", è stato deliberato di procedere:

- a) all'affidamento in favore del Comune di Monte Argentario della concessione demaniale marittima per la gestione dell'ambito portuale di Porto Ercole, per la durata di anni 50 a partire dall'01-01-2025, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 23 delle N.T.A. del P.R.P. relativamente alle aree sommariamente individuate nell'allegata TAVOLA 1;*
- b) all'adozione dei consequenziali atti e provvedimenti nei confronti degli odierni detentori dei beni al fine di garantire l'assegnazione in concessione all'Amministrazione comunale di tali beni e della successiva fruizione degli stessi ad opera dei soggetti individuati in esito alle procedure di evidenza pubblica di cui al successivo punto c);*
- c) a seguito degli adempimenti di cui al precedente punto b), ad espletare le procedure ad evidenza pubblica per le assegnazioni in subconcessione ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione*

delle suddette porzioni di specchio acqueo ed aree all'interno dell'ambito portuale (anche in diversa articolazione ed anche per il tramite di titoli temporanei), come dettagliate nell'allegata TAVOLA2, con esclusione di indennizzi di sorta in favore dei detentori uscenti;

d) nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al precedente punto c) ed a partire dall'01.01.2025, di procedere, con determinazione dirigenziale, all'eventuale affidamento in regime di art. 45bis e a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione, della gestione dei beni demaniali in favore degli attuali detentori dei titoli temporanei già rilasciati, sino all'individuazione dei nuovi subconcessionari;

-Di fornire, sin d'ora, al competente Ufficio comunale, i seguenti indirizzi di natura indicativa e non esaustiva in relazione ai criteri di aggiudicazione per lo svolgimento delle procedure comparative volte all'affidamento in subconcessione ex art. 45-bis del codice della navigazione delle singole porzioni demaniali ricadenti all'interno del Porto di Porto Ercole:

1) rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

2) offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara da destinarsi, in via prioritaria, alla realizzazione delle opere portuali definiti nel PRP e nell'ATF o comunque di infrastrutture e servizi correlati all'ambito portuale;

3) la qualità e le condizioni dei servizi offerti agli utenti con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e fruibilità del bene demaniale anche da parte delle persone con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, nonché l'offerta di specifici servizi anche in periodi non di alta stagione;

4) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

5) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività diportistiche comparabili, anche svolte in regime di concessione;

6) il numero di lavoratori che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione;

7) l'offerta di ulteriori servizi accessori ed integrativi che potranno essere individuati nell'ambito del capitolato di gara."

Esplicitando, al contempo, le motivazioni dell'operata scelta di affidamento della concessione in favore dell'Amministrazione comunale.

RICORDATO che la premessa Delibera risulta attuativa di quanto previsto nel Piano Regolatore Portuale del porto di Porto Ercole, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/02/2018, e, in particolare, dell'art. 23 NTA.

RICORDATO ALTRESI'che la suddetta deliberazione risulta coerente e consegue, peraltro, alle determinazioni già assunte dall'Ente con:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 06/04/2018 avente ad oggetto: "*Gestione porto di Porto Ercole. Linee di indirizzo.*";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 21/12/2023 inerente la ricognizione della durata delle concessioni nella stessa individuate sino al 31.12.2024
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03/10/2024 avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo*"

relativo all'attuazione dell'art. 23, comma 1, lett. a delle N.T.A. del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole. Concessione demaniale degli ormeggi presenti nell'area portuale in favore del Comune di Monte Argentario";

RICORDATO che la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato che l'affidamento diretto di concessione demaniale alla pubblica amministrazione non necessita dell'attivazione di procedure comparative.

DATO ATTO, pertanto, che in esecuzione dell'indirizzo sopra indicato, in data 09/12/2024 con prot. n. 53172, ed in data 10/12/2024 con prot. n. 53297, questa Amministrazione Comunale ha avviato l'iter amministrativo finalizzato al rilascio, in proprio favore, della concessione demaniale marittima relativa alla gestione degli specchi acquei e delle aree a terra nell'ambito portuale di Porto Ercole individuate dalla suddetta deliberazione consiliare 87/2024, richiedendo la pubblicazione sul BURT, avvenuta in data 18/12/2024, per motivate osservazioni ed opposizioni, con contestuale richiesta di pareri agli enti preposti;

RISCONTRATO che entro i termini previsti per la pubblicazione sul BURT, dal 18/12/2024 al 17/01/2025, sono pervenute:

con prot. n. 2141 del 17/01/2025, istanza concorrente formulata ai sensi del D.P.R. n. 509/1997 di costituenda ATI (Mandataria:MarinediS.r.l.conquota39,71%emandanti:ApprodoSantaBarbara S.a.s di Teodori & C. con quota 11,76%, M.G.F. S.r.l. con quota 11,77%, Emporio del Sub S.r.l. con quota 18,38%, La Boma S.r.l. con quota 11,03% e Marinazzurra Soc. Coop a r.l. con quota del 7,35%)tesa all'ottenimento di concessione demaniale marittima per atto formale di durata quarantennale per lo sviluppo di una infrastruttura dedicata alla nautica da diporto nell'ambito del Comune di Monte Argentario, località Porto Ercole nel medesimo porto;

con prot. n. 55278 del 20/12/2024 la soc. Marinedi s.r.l. ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 32/2018 per la gestione di singola porzione di specchio acqueo per posa di pontile galleggiante utilizzato come punto di ormeggio.

con prot. n. 55278 del 20/12/2024 la soc. Marinedi s.r.l. ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima (ex n. 28/2018 rilasciata ad altra società e da Questa gestita in regime di art. 45bis Cod.Nav.) per la gestione di singola porzione di specchio acqueo per posa di pontile galleggiante.

con prot. n. 00082 del 02/01/2025 la soc. Approdo Santa Barbara s.a.s. ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo, subordinata alla proroga ai sensi art. 3bis del D.L. n. 131/2024 convertito dalla L. n. 161/2024, delle concessioni demaniali marittime nn. 26/2018 e 27/2018 per la gestione di due porzioni di specchio acqueo per posa di pontili galleggianti utilizzati come punto di ormeggio.

con prot. n. 00143 del 02/01/2025 la soc. Emporio del Sub s.n.c. ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo, subordinata alla proroga ai sensi art. 3bis del D.L. n. 131/2024 convertito dalla L. n. 161/2024, della concessione demaniale marittima n. 33/2018 per la gestione di singola porzione di specchio acqueo per posa di pontile galleggiante utilizzato come punto di ormeggio.

con prot. n. 00165 del 02/01/2025 la soc. La Boma s.r.l. ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo, subordinata alla proroga ai sensi art. 3bis del D.L. n. 131/2024 convertito dalla L. n. 161/2024, della concessione demaniale marittima n. 51/2016 per la gestione di singola porzione di specchio acqueo per posa di pontile galleggiante utilizzato come punto di ormeggio.

con prot. n. 00753 del 08/01/2025 la soc. Coop. Marinazzurra ha presentato osservazione alla pubblicazione consistente nella richiesta di rinnovo, subordinata alla proroga ai sensi art. 3bis del D.L. n. 131/2024 convertito dalla L. n. 161/2024, della concessione demaniale marittima n. 41/2016 per la gestione

di piccola porzione di specchio acqueo per posa di pontile galleggiante utilizzato come punto di ormeggio.

con prot. n. 02051 del 16/01/2025 la società La Bomas r.l. ha presentato opposizioni motivate e osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2060/2024,

con prot. n. 02140 del 17/01/2025 la società Emporio del Sub s.n.c. ha presentato opposizioni e motivate osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2061/2024

con prot. n. 02179 del 17/01/2025 il Circolo Nautico e della Vela Argentario ha presentato opposizioni e motivate osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2115/2024

con prot. n. 02185 del 17/01/2025 la Società Cooperativa Marinazzurra ha presentato opposizioni e motivate osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2067/2024,

con prot. n. 02192 del 17/01/2025 la società Approdo Santa Barbara s.a.s. ha presentato opposizioni e motivate osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2058/2024

con prot. n. 02137 del 17/01/2025 la società Marinedi s.r.l. ha presentato opposizioni e motivate osservazioni in merito alla Pubblicazione, contenenti espressi richiami a quanto già sollevato in sede di ricorso presso il TAR Toscana n. 2059/2024

RILEVATO:

Che la pubblicazione della deliberazione volta all'affidamento della concessione demaniale marittima in favore dell'Amministrazione comunale è stata effettuata esclusivamente "per motivate osservazioni ed opposizioni" con esclusione, pertanto, di procedure comparative di sorta ai fini dell'affidamento della concessione;

che, inoltre, l'art. 23 NTA del PRP che al riguardo dispone:

"[...] gli specchi acquee e i beni ricompresi nell'ambito portuale di Porto Ercole sono affidati, in tutto o in parte:

- a) con titolo di durata cinquantennale intestato al Comune di Monte Argentario;
- b) con concessioni intestate ai privati, previo esperimento delle procedure comparative"

non contempla l'affidamento unitario dell'ambito portuale (nella sua pressoché integralità) in favore di un singolo operatore privato;

RIBADITO, INOLTRE, CHE:

La gestione dell'ambito portuale in questione prevista dai richiamati provvedimenti comunali risulta idonea a garantire la più efficace valorizzazione turistica ed economica dello stesso e dell'intero territorio comunale, stante anche l'obiettivo conurbazione e sinergia tra l'ambito portuale in questione e l'abitato di Porto Ercole;

A fronte di tale assetto obiettivo l'assegnazione delle porzioni di specchio acqueo e aree a terra ricadenti nel Porto di Porto Ercole (quali individuate nella D.C.C. 87/2024) in concessione diretta all'Amministrazione comunale, come già indicato nelle richiamate deliberazioni, consente all'Ente:

- di coordinare unitariamente la necessaria continuità dei servizi diportistici con le esigenze di articolazione e sviluppo conseguenti all'attuazione delle progettualità previste per tale ambito e alle relative lavorazioni nell'area portuale, inserita indissolubilmente nel tessuto sociale ed urbano della frazione di Porto Ercole;

- di fornire indirizzi e prescrizioni anche per la più idonea gestione e adoperare le singole operatorie, in relazione a talune porzioni dei beni, saranno individuati ai sensi dell'art. 45-bis Cod. Nav. in esito ad apposite procedure di evidenza pubblica (anche in ragione della progressiva attuazione del P.R.P. e dell'A.T.F.);

- di coordinare le attività sulle singole aree a terra e specchi acquei nell'ottica della complessiva attuazione del P.R.P. e A.T.F., garanzia dei servizi dell'ambito portuale e della complessiva gestione unitaria dell'ambito portuale e del territorio locale;

- di destinare, come previsto dall'art. 23 della richiamata disciplina del P.R.P. gli importi derivanti dall'affidamento in gestione ex art. 45 bis *"in via prioritaria, per la parte eccedente il canone dovuto dal Comune di Monte Argentario, alla realizzazione di opere portuali, o comunque di infrastrutture e servizi correlati all'ambito portuale"* con i medesimi concorrendo, se del caso anche unitamente a linee di finanziamento pubblico e/o privato, alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture previste per tutto il periodo della concessione;

L'attuazione delle opere portuali previste dal P.R.P. e dall'A.T.F. e la diretta organizzazione dell'ambito portuale e delle attività ivi presenti rappresenta, per le motivazioni sopra delineate, obiettivo di interesse pubblico e rientra, a tutti gli effetti, nei compiti demandati all'amministrazione comunale come ente di governo locale strettamente connesso alla materia del governo del territorio, che in questo caso ed al precipuo fine di perseguire finalità di interesse generale, opera anche come autorità demaniale in forza della delega regionale ex Legge 88/1998;

RILEVATO QUINDI CHE il richiamato assetto, che prevede l'assegnazione diretta degli specchi acquei ed aree a terra all'interno del porto di Porto Ercole a questa Amministrazione risulta pertanto rispondere all'obiettivo del perseguimento del più proficuo utilizzo del bene demaniale, implementando la funzionalità e fruizione dell'ambito portuale intero, oltre che la sua sicurezza, nonché garantisce a questo Ente di poter meglio integrare nel contesto urbano tutti gli interessi di ordine civile, sociale ed ambientale oltre a quelli legati alla portualità, permanendo l'organizzazione e il coordinamento delle correlate attività ad opera dell'Ente comunale;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE

gli interventi sulla infrastruttura portuale previsti dal PRP non risultano volti alla realizzazione *ex novo* della struttura portuale quanto all'adeguamento di quella già esistente;

VISTO il parere pervenuto prot. n. 3992 del 10/01/2025 da parte della Capitaneria di Porto di Livorno che, nel richiamare quanto espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con nota prot. 23238 del 24/12/2024 e dall'Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole con nota prot. 23160 del 23/12/2024, esprime valutazione favorevole, con prescrizioni, rispetto alla richiamata concessione demaniale in favore della scrivente Amministrazione;

RITENUTO PERTANTO, in considerazione delle concorrenti motivazioni sopra espresse, di confermare l'indirizzo attuativo di cui alle Deliberazioni richiamate in premessa relative all'attuazione dell'art. 23 comma 1 lett. a delle N.T.A. del P.R.P. del porto di Porto Ercole attraverso l'affidamento diretto in concessione demaniale marittima per anni 50 in favore di questa Amministrazione;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la attestazione, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area pianificazione territoriale;

VISTI:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in particolare il Titolo II, Capo I “*Del demanio marittimo*”, artt. 28-55)
- il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R.15 febbraio1952,n. 328, in particolare il Titolo II, Capo I “*Delle concessioni*”, artt. 5-40;
- il Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012 e successive varianti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.18agosto2000,n.267(“*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”,c.d. T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

DELIBERA:

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di ribadire, anche in coerenza con gli indirizzi già espressi con le richiamate precedenti Deliberazioni di Giunta e Consiglio, l’indirizzo in ultimo espresso con Deliberazione di Consiglio n. 87 del 27/11/2024 di affidare in favore del Comune di Monte Argentario la concessione demaniale marittima degli specchi acquei ed aree a terra dell’ambito portuale di Porto Ercole nella stessa individuate, per la durata di anni 50, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 23 delle N.T.A. del P.R.P., nonché le ulteriori azioni nella medesima previste.
3. di demandare al competente Ufficio comunale l’adozione dei consequenziali atti e provvedimenti amministrativi;
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,c.4, D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 27-01-2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. A DELLE NTA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PORTO ERCOLE. CONCESSIONE DEMANIALE DEGLI ORMEGGI PRESENTI NELL'AREA PORTUALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PRESA D'ATTO E CONFERMA DEL DELIBERATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 27-01-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 27-01-2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. A DELLE NTA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI PORTO ERCOLE. CONCESSIONE DEMANIALE DEGLI ORMEGGI PRESENTI NELL'AREA PORTUALE IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PRESA D'ATTO E CONFERMA DEL DELIBERATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-01-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano